



COMUNE DI FOLLO

(Provincia della Spezia)

ORDINANZA N. 31/2023

OGGETTO: ORDINANZA EX ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel periodo che precede e segue il Capodanno è consuetudine utilizzare petardi, botti, razzi e simili, nonché altri artifici pirotecnici esplodenti;
- l'utilizzo di tali prodotti, non adeguatamente sottoposto a cautele, implica un oggettivo pericolo, essendo gli stessi comunque in grado di provocare danni all'integrità fisica, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse accidentalmente colpito;
- tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso senza detonazione, soprattutto quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati dove non può essere mantenuta una congrua distanza interpersonale di sicurezza;
- è fatto notorio, ampiamente riportato dalle cronache locali e nazionali, che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non, provochi incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone ed animali;
- l'utilizzo su suolo pubblico di tali materiali comporta per l'Amministrazione un maggior costo per la pulizia straordinaria delle aree interessate dai residui prodotti ed abbandonati;

DATO ATTO CHE:

- l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti ovvero il lancio di razzi è sempre causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;
- conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali d'affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino ad indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e più in generale per la sicurezza stradale;

PRESO ATTO:

- della normativa nazionale che regola e classifica i prodotti pirotecnici leciti conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità ed al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità;
- delle linee guida stilate dalle associazioni di categoria dei produttori, utilizzatori professionali e rivenditori di prodotti pirotecnici;

RITENUTO NECESSARIO

- tutelare il corretto convivere civile prevenendo comportamenti generanti disturbo, situazioni potenzialmente pericolose per la popolazione;
- tutelare il benessere degli animali con attenzione specifica a quelli d'affezione;

CONSIDERATO CHE:

- le esperienze concretamente registrate negli anni passati e le testimonianze di organi di stampa e televisivi evidenziano, come fatto notorio, non necessitante di altro elemento di prova, che l'utilizzo al di fuori di ogni cautela di artifici esplodenti e/o infiammabili provochi danni a persone, animali e cose;
- sussiste, pertanto, l'urgente necessità di adottare misure idonee a garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone mediante provvedimenti finalizzati a contrastare o quantomeno ridurre fenomeni del tipo di quelli descritti, idonei ad arrecare danni a persone, animali, cose;
- nella definizione delle misure di prevenzione, occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
- in relazione ai potenziali e segnalati rischi, l'unica misura possibile è rappresentata dal motivato divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile od esplodente di cui sia oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, per un limitato periodo temporale;

VISTI:

- l'art 54 comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., il quale consente al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, l'adozione di "ordinanze contingibili ed urgenti" nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,
- l'art 54 comma 4 bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. b, D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.4.2017 n. 48, che dispone che i provvedimenti di cui al comma 4 concernenti la sicurezza urbana sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione".
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- l'art 9 della Costituzione Italiana, così come modificato dalla Legge Costituzionale n°1 del 11 febbraio 2022;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa in particolare negli spazi aperti pubblici e privati (quali a titolo esemplificativo vie, piazze, parchi, giardini, balconi, terrazzi, cortili, portici e logge) a decorrere dalle ore 22:00 del 29/12/2023 e fino alle ore 24:00 del 07/01/2024:

- **il divieto di utilizzo nel territorio comunale di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, eccetto quelli considerati a basso rischio e a basso livello di rumorosità da utilizzarsi esclusivamente su aree private;**
- **Il divieto di utilizzo di prodotti pirotecnici in luoghi dove si svolgano manifestazioni con affollamento di persone, su tutto il territorio comunale.**

INFORMA

L'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con entità del pagamento in misura ridotta pari a **50 euro**, oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente, ai sensi dell'articolo 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n.689, ferme restando le più gravi sanzioni applicabili ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Il presente provvedimento ordinatorio, viene inviato ex art 54 comma 9 Dlgs 18.8.2020 n. 267 al Sig. Prefetto della Spezia, per l'esecuzione da parte delle Forze di polizia statali.

Al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

Autorità competente a ricevere scritti difensivi e ad irrogare la sanzione: Sindaco.

Destinatario dei proventi: Comune.

DISPONE

Che alla presene Ordinanza venga data adeguata pubblicità per portarla a conoscenza della cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, inserimento sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione agli organi di vigilanza locali e statali.

AVVERTE

Avverso il presente atto è ammesso, da parte di chiunque via abbia interesse ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune;
- al sig. Prefetto della Spezia entro il termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art 1 del Dpr 24.11.1971 n. 1199, impregiudicante la possibilità di intraprendere le azioni di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale, lì 29 dicembre 2023
Prot. 12118



Il Vice Sindaco
(Laura Sardi)

